

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICCHI, ZARATTI, DURANTI, SCOTTO, KRONBICHLER,
MELILLA, PELLEGRINO, FRATOIANNI, FRANCO BORDO,
SANNICANDRO, PAGLIA, ZACCAGNINI**

Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo
e lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva in Italia

Presentata il 16 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il naturismo è un movimento nato agli inizi del secolo scorso in opposizione all'imbarbarimento della vita urbana, definibile come quell'insieme di pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto della persona, della natura e dell'ambiente circostante, utilizza il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, in armonia e a contatto diretto con la natura. Il naturista ha, infatti, una vita sana e si alimenta in modo naturale.

Ad avviso dei proponenti, la punibilità della pratica del naturismo non deve considerarsi in alcun modo in linea con i principi della legislazione penale.

Due sentenze della Corte di cassazione, e segnatamente la n. 3557 e la n. 1765 del

2000, hanno infatti stabilito che la nudità integrale in pubblico, se attuata in luogo abitualmente frequentato da nudisti o da naturisti, non è riconducibile né all'articolo 726 (atti contrari alla pubblica decenza), né all'articolo 527 del codice penale (atti osceni). In tali sentenze si legge, infatti, che « Appare evidente che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata (...). La nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita (...) o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (per esempio durante una lezione

di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per esempio di tipo naturista o salutista) ».

In sostanza, alla luce di quanto riportato, la nudità naturista dovrebbe considerarsi perfettamente legale quando è praticata nei luoghi pubblici dove esiste il carattere di abitualità di frequentazione da parte di nudisti o di naturisti.

Si rileva, tuttavia, che nell'ambito di tale contesto il superamento dell'articolo 726 secondo cui « Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206 » e dell'articolo 527 del codice penale secondo cui « Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 », dovuto all'evoluzione della giurisprudenza, dovrebbe essere co-

munque garantito da norme certe e positivamente orientate in tal senso.

La presente proposta di legge è tesa a raggiungere questo obiettivo.

Si consideri, inoltre, lo spreco di risorse pubbliche nel reprimere un fenomeno che potrebbe rendere maggiormente competitiva l'offerta turistica italiana, superata oggi non solo dall'Europa settentrionale, ma anche da tutti i Paesi europei che si affacciano sul mare Mediterraneo.

L'attuale incertezza legislativa sull'argomento, infatti, non consente investimenti volti a favorire lo sviluppo del naturismo nel nostro Paese.

Le famiglie con bambini che intendono praticare il naturismo il più delle volte sono costrette a rivolgersi all'estero, mentre il nostro Paese perde la possibilità di attrarre migliaia di turisti, anche stranieri.

I naturisti lamentano, in particolare, l'assenza di spazi specificamente dedicati quali: spiagge marine, lacustri, fluviali, boschi e altri ambienti naturali. Non a caso con la presente proposta di legge si intende, inoltre, disciplinare l'individuazione di apposite aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con specifici servizi, per un utilizzo di tipo turistico-ricettivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.

2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano la pratica del nudismo come forma comune di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

ART. 2.

1. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell'articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell'articolo 527 del medesimo codice.

2. Nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o in altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate.

ART. 3.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare le aree pubbliche da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare o a gestire strutture turistico-ricettive, assegnando precedenza alle aree dove la pratica del naturismo risulta già diffusa, quali spiagge marine, lacuali, fluviali o aree boschive.

2. Due o più comuni limitrofi possono accordarsi per l'individuazione di aree comuni per la pratica del naturismo.

3. Nel caso in cui il comune non abbia individuato apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, associazioni, società o altri soggetti privati possono chiedere all'amministrazione comunale di destinare alla pratica del naturismo determinate aree pubbliche, anche se non già frequentate solitamente da naturisti. L'amministrazione comunale accoglie o respinge la richiesta, con provvedimento motivato, entro tre mesi dalla data della sua ricezione. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la richiesta si intende accolta. In caso di rifiuto della destinazione dell'area indicata dai richiedenti, l'amministrazione comunale è comunque tenuta a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo.

ART. 4.

1. L'accesso alle aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo ai sensi della presente legge è sempre libero e gratuito.

2. Le aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo possono essere concesse a privati nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva individuata da ciascun comune. Il concessionario garantisce il migliore funzionamento dell'area, eventualmente anche attraverso l'applicazione di apposite tariffe di accesso, nonché il controllo sulla corretta fruizione degli spazi e il rispetto della normativa vigente. L'atto di concessione stabilisce il canone dovuto al comune.

3. La concessione di aree pubbliche può essere attribuita ad associazioni, società o altri soggetti privati ai fini della realizzazione di strutture turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismo.

ART. 5.

1. Le aree destinate alla pratica del naturismo devono essere segnalate e delimitate mediante l'affissione di appositi cartelli recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo. In nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altre forme di recinzione. La delimitazione delle aree deve comunque assicurare la loro agevole identificazione da parte delle persone che non praticano il naturismo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0060330